

**AVVISO**

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. **9759/2014**.

**Nome dei ricorrenti:**

Cognome	Nome	C.F.
BARTOLONE	SERENA	BRTSRN94T50A638W
IDONE	GIOVANNI	DNIGNN95P15F112C
PANZERA	CLAUDIA	PNZCLD95A47H224P
CIDONI	DEBORA	CDNDBR94P70F112R
SPADARO	DAVIDE	SPDDVD94C13F158N
RASO	GIUSY	RSAGSY94L51F112K
ARCUDI	EMANUELE	RCDMNL94P05H224U
SEMINARA	MARIA LETIZIA	SMNMLT93P52F112X
CARONE	VALERIA	CRNVLR96A53M224R
AQUILA	MARTINA	QLAMTN93M59H224S
CIPRIANO	GIOVANNI LUCA	CPRGNN95S12F158K
GIAMBUSSO	MAURO	GMBMRA95P11B428E
SPINOSO	VALERIA	SPNVLR96P64M018L
STELITANO	ANTONINO	STLNNN95C31F158O
PERRI	ALESSANDRO	PRRLSN94A26F158G
CALABRO'	NAOMI	CLBNMA93E66F158A
VENUTO	ELENA	VNTLNE95T51F158Q
TRIPODI	LOREDANA	TRPLDN94H55H224S
SURCE	MARIA PIA	SRCMRP96B61H224V
RESTALUNGA	MARTINA	RSTMTN95T70F158A
CELESTE	SIMONE	CLSSMN94S03F158U
SPOTO	CECILIA	SPTCCI95D67F158O
ZACCARIA	MARTINA	ZCCMTN95T45F251L
STELITANO	MARTA	STLMRT95B58F158X

MARRARA	FRANCESCA	MRRFNC96H69M224I
AMMENDOLIA	CARLA	MMNCRL95T56D976V
TANDURELLA	WALTER SALVATORE	TNDWTR95P26D960I
FURNARI	GIORGIA	FRNGRG95A67A841N
RAPISARDA	SALVATORE	RPSSVT96H27F158S
CHIOVE'	FABIANA	CHVFBN91S60F158G
CORTESE	MASSIMILIANO RUBEN MARIA	CRTMSM95T14H224P
GANGEMI	MARIA	GNGMRA86E67G288C
MURDACA	ANTONELLA	MRDNNL94H68F112I
ALLERUZZO	FEDERICA	LLRFRC96F45F158T
ALOIA	GIULIA	LAOGLI95E61D086X
ARENA	PAOLA	RNAPLA95M48C351S
BARBERA	MARCO	BRBMRC95S10F158E
BARBIERI	ENRICO MARIA	BRBNCM94P23F158J
BORRELLO	LUCIA	BRRLCU94T53F112T
BUA	ENRICO	BUANRC93T08C351L
BUTA	FEDERICA	BTUFRC94M48F158P
CALAVRO'	FRANCESCA	CLBFNC96A60F112L
CALDERONE	GIUSEPPE	CLDGPP95M09A638T
CALIO'	GIUSEPPE	CLAGPP95D08I199B
CANU	VIRGINIA ROSALIA	CNAVGN94M51F158P
CRISEO	VALERIA	CRSVLR95R68F112Q
GASPARO	ETTORE	GSPTTR94M30F158G
GIANNETTO	GIULIA	GNNGLI95S63F158Q
LAGO	VALERIA	LGAVLR95S57A522D
LEALE	CHIARA	LLECHR95H44F158P
LEANDRI	GIULIA	LNDGLI96E63F158Q
MARRARA	GIOVANNI	MRRGNN95M02H224Y

MONICI	FEDERICA	MNCFRC95P58F158D
PAGLIANITI	GIUSEPPE	PGLGPP95R27L452Q
PICCOLO	DOMENICO	PCCDNC95L29G288W
PONTORIERO	MARIA TERESA	PNTMTR94S41F537W
RUSSO	GIULIA	RSSGLI95P58F158I
STANGANELLI	MYRIAM	STNMTR95S70C710U
URSINO	GRAZIELLA SONIA	RSNGZL89C69C351E

**2.1 Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, il CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore pro tempore, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

**a)** della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

**a1)** del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

**b1)** dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;

**b2)** della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

**b3)** del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;

**b4)** del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Messina si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento delle stesso con il codice segreto;

**c)** dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità

dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

**d1)** del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;

**d2)** *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti nonché i 60 quesiti somministrati ai candidati;

**d3)** del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

**d4)** del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";

**e)** della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

**e1)** della nota MIUR del 15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

**e2)** di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

**e3)** del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Messina DR/2014/292 del 07/02/2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

#### **4      Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

##### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande

di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'elemento della segretezza, *“attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti”* (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

**II. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.**

***1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.***

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

- a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;
- b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;
- c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

***2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.***

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era

accaduto. **La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.**

La Commissione di Milano, invece, ed è verbalizzato ed a valere sino a querela di falso:

- NON *“invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”* ma fa consegnare “libera” tale scheda contenente l’abbinamento tra codice segreto e nome;

- ORDINA ai partecipanti di consegnare il modulo risposte annullato unitamente alla carta di identità. Così facendo ha leso l’anonimato e non sulla base di quanto affermato da questa difesa ma rispetto a quanto ordinato dal M.I.U.R. nelle linee guida diramate a tutti gli Atenei e ricevute anche dall’Ateneo di Milano come da documentazione trasmessa all’esito dell’accesso agli atti che si deposita.

**III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l’Ateneo di Messina, per un verso si è compreso che i commissari non potessero “toccare” e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall’Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all’interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l’anagrafica), inoltre, si è ommesso di introdurre un’adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all’ingresso ed hanno firmato l’**elenco di ingresso**.

Dopo di che sono stati fatti accomodare ai propri posti assegnati. Alle ore 11 gli è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta (sfondo verde) dell’Ateneo di Messina ove sigillare l’anagrafica.

Al segnale di inizio prova i candidati hanno compilato la scheda anagrafica e l’hanno chiusa nella seconda busta data dall’Ateneo.

Sul fronte della scheda vi sono le generalità e sul retro vi è il codice segreto.

Una volta sigillata l’anagrafica all’interno della busta fornita dall’Ateneo, ove questa non fosse trasparente e non idonea al fine per il quale era stata ideata si intende, i candidati sono diventati anonimi. Nessuno, come anticipato, potrà aprire questa busta anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui “fare il compito”.

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio “compagno”) ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l’Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell’elaborato da parte dei candidati.

L’effetto di tale modo di operare è che non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove e ciò non solo presso l’Ateneo di Messina ma anche presso tutti gli Atenei ove si è provveduto ad agire con tali modalità.

La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

**IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.**

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, sempre sulla scia di quella che la difesa definisce una stella polare: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, anche T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457; in termini Cds, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti. L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al "*responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali*".

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che ne curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

**VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla



prova privi di alcun sussidio.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione?

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio sennò è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

A Milano, come chiarito, a fine prova i candidati sono stati obbligati a mostrare nuovamente le proprie generalità e il codice segreto in loro possesso. Alla Federico II i commissari hanno ritirato la scheda anagrafica priva di busta.

**Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.**

**VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L'art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di *“tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova”*. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Con sé, per concludere, **i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!**

2. Quest'anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell'aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e la graduatoria è unica.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione.

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio sennò è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

**VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.**

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.



E ciò in maniera illegittima.

*“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).*

**IX. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *“Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers”*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *“meet the intended purpose”* e che *“are appropriate for the intended test takers”*.

**Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.**

**5 Indicazione dei controinteressati:**

tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso l'Università degli Studi di Messina.

**6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 9759/2014) nella sottosezione “Ricerca ricorso”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma della sezione T.A.R.”**

**7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4886/2014 (SCARICA).**

**8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).**

**8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).**